

CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria

N. 61

del 20.09.2005

O G G E T T O:

Regolamento per l'esercizio del Difensore Civico (delibera n. 19/1998). Adeguamento al TUEELL n. 267/2000 ed allo Statuto Comunale. (Su richiesta di n. 8 Consiglieri Comunali). Approvazione articoli dal n. 3 al n. 24.

L'anno duemilacinque il giorno venti del mese di settembre nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito ad avviso notificato ai Consiglieri in data 16.09.2005 si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Petruzzella Pantaleo - Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Vincenzo De Michele - Segretario Generale Supp.**

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti o assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso:

MINERVINI TOMMASO - SINDACO - Presente

<i>Consiglieri</i>	P	A	<i>Consiglieri</i>	P	A
SALLUSTIO Cosmo A.	si		LUCANIE Leonardo	si	
CENTRONE Pietro		si	SASSO Maria	si	
PETRUZZELLA Pantaleo	si		MINUTO Anna Carmela		si
SPADAVECCHIA Giacomo		si	DE ROBERTIS Mauro	si	
RAFANELLI Domenico	si		SPADAVECCHIA Vincenzo	si	
DE BARI Giuseppe D.co		si	SIRAGUSA Leonardo		si
AMATO Mario	si		CIMILLO Benito	si	
SECONDINO Onofrio		si	DE GENNARO Giovannangelo	si	
SCARDIGNO Girolamo A.	si		LA GRASTA Giulio	si	
BRATTOLI Anna Maria	si		DI GIOVANNI Riccardo	si	
GIANCOLA Pasquale	si		MINERVINI Corrado	si	
DI MOLFETTA Michele		si	FIorentini Nunzio C.		si
DE PALMA Damiano		si	CATALDO Luigi	si	
DE NICOLO' Giuseppe		si	ANGIONE Nicola	si	
PIERGIOVANNI Nicola	si		BALESTRA Giuseppe	si	

Presenti n . 21 Assenti n. 10

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in **seconda** convocazione, dichiara aperta la seduta.

Dell'intero dibattito, registrato su nastro magnetico, è reso verbale a parte.

Si premette che l'esame del Regolamento in oggetto ha avuto inizio nella seduta consiliare del 29.08.05 e sono stati approvati i primi n. 2 articoli dal n. 1 al n. 2, della proposta agli atti predisposta dalla apposita Commissione Consiliare, giusto provvedimento n. 59 del 29.08.05.

Introdotta dal Presidente, il consesso procede all'esame dell'art. 3 e successivi del Regolamento in oggetto.

Dopo l'esame dell'art. 24 del Regolamento de quo, il Consigliere Piergiovanni formula una mozione di sospensione dell'esame del provvedimento e di aggiornamento dello stesso, per approfondimenti, a data da destinarsi.

La mozione del Cons. Piergiovanni, posta in votazione dal Presidente, è approvata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti, per cui si dà atto che

IL CONSIGLIO COMUNALE

con l'esito favorevole della votazione riportato in calce a ciascun articolo

HA APPROVATO

i seguenti articoli del Regolamento per l'esercizio del Difensore Civico:

Art. 3

Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri comunali, agli organi di decentramento, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune ed ai consorzi ai quali il Comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, **società partecipante e controllate**, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti.
2. Copia del presente Regolamento sarà inoltre inviata, entro il termine di cui al precedente comma, ai partiti, ai movimenti, ai sindacati ed alle associazioni di partecipazione popolare iscritte all'apposito registro, alle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi di legge ed alle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

Consiglieri presenti 21

Voti favorevoli 21

Approvato all'unanimità

Capo II

ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art. 4

Istituzione - Finalità

1. Lo statuto comunale, con l'istituzione del Difensore civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dal **T.U. 18 agosto 2000 n. 267**.
2. L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto:

- a) dai consiglieri comunali, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. **127 del T.U. 18/08/2000 n. 267 e dallo Statuto;**
- b) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune;
- c) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera (b), prestano attività professionale, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale, o che hanno comunque interesse nel territorio comunale;
- d) dalle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro;
- e) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;
- f) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela;
- g) dalle consulte, dai partiti, dai movimenti e dai Sindacati.

Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti in questo od in altro Comune, per i quali ricorrono le condizioni sopra previste alle lettere b) o c).

Consiglieri presenti 21

Voti favorevoli 21

Approvato all'unanimità

Art. 5 Elezione

1. L'elezione del Difensore civico comunale avviene con l'osservanza delle norme stabilite dallo statuto, completate da quelle, di carattere procedurale, previste dal presente regolamento. Il procedimento di nomina viene attivato dal Sindaco entro 90 giorni dall'esecutività del presente Regolamento o dalla scadenza del mandato con le modalità **stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.**
2. La candidatura per concorrere all'elezione è sottoscritta dai proponenti ed è corredata:
 - a) dal curriculum della persona proposta in relazione ai requisiti secondo il successivo art. 6;
 - b) da una dichiarazione di inesistenza della cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al successivo art. 7.
 Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato ed hanno forma e valore di autocertificazione, esenti da bollo in quanto destinati ad uso elettorale, ai sensi di legge.
3. Entro cinque giorni da quello di esecutività dall'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore civico comunale, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento.
4. Il Difensore civico comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma. La Giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni, in conformità al presente regolamento e secondo quanto previsto dall'art. **75 dello Statuto comunale.**

Consiglieri presenti 21

Voti favorevoli 21

Approvato all'unanimità

Art. 6 **Requisiti**

1. In coerenza con i principi stabiliti **dall'art. 70 dello** Statuto comunale, il Difensore civico comunale è scelto fra i cittadini che offrono la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa.
2. I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere comunale,**
 - b) **dimorare nel Comune di Molfetta;**

e non devono avere:

 - c) riportato condanne penali;
 - d) riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale;
 - e) riportato rinvii a giudizio per reati connessi alla Pubblica Amministrazione e patrimoniali.
3. La competenza ed esperienza giuridico-amministrativa devono essere comprovate nella dichiarazione del candidato con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionali, di docenza o di pubblico impiego dei quali è in possesso.

Consiglieri presenti 19 (sono entrati De Nicolò, Spadavecchia G. e sono usciti Cimillo, Sallustio, Angione e Cataldo)

Voti favorevoli 15 - astenuti 4 (Sasso, Minervini C., Lucanie e De Robertis)

Approvato a maggioranza

Art. 7 **Ineleggibilità - decadenza**

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico comunale:
 - A) coloro per i quali sussiste:
 - a) una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Consigliere comunale previste dalle leggi 23 aprile 1981, n. 154, 19 marzo 1990 n. 55 (come modificata dalla legge 18 gennaio 1992 n. 16) e le loro successive modificazioni;
 - b) una delle cause di ineleggibilità a Sindaco previste dall'art. 6 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.
 - B) coloro che:
 - a) ricoprono una carica pubblica elettiva;
 - b) sono ministri di culto;
 - c) hanno concorso alle precedenti elezioni del Consiglio regionale, provinciale, comunale;
 - d) ricoprono incarichi nei partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale.
 - C) coloro che rispetto al Comune, alle istituzioni, aziende **controllate e partecipate**, consorzi ed enti dallo stesso dipendenti od ai quali esso partecipa, si trovano in una delle seguenti posizioni:
 - a) dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato;
 - b) esercitano le funzioni di revisore dei conti;
 - c) effettuano prestazioni professionali o di lavoro autonomo, che costituiscono oggetto di rapporti economici;

- d) sono titolari, amministratori, dirigenti di enti ed imprese che hanno rapporti contrattuali per opere o somministrazioni che costituiscono oggetto di rapporti economici;
 - e) sono titolari, amministratori, dipendenti di società ed imprese concessionarie di servizi pubblici comunali.
2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il centottantesimo giorno precedente a quello in cui il Consiglio comunale deve procedere alla nomina.
 3. Qualora successivamente alla nomina il Consiglio comunale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità **o incompatibilità** che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore civico comunale.
 4. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del Difensore civico comunale possono essere **comunicate** al Consiglio dal Sindaco, da ciascun Consigliere e dagli organi di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
 5. I provvedimenti di decadenza, di cui ai commi terzo e quarto, sono adottati dal Consiglio comunale in analogia con le modalità previste per il Consigliere Comunale.

Consiglieri presenti 15 (Sono usciti i Consiglieri Giancola, La Grasta, Rafanelli e Di Giovanni)

Voti favorevoli 15

Approvato all'unanimità

Art. 8

Durata in carica - Rielezione

1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e non può essere confermato che per una sola volta e non può essere più rieletto.
2. Qualora l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il Consiglio comunale provvede nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dall'incarico, da tenersi entro trenta giorni. In questi casi l'ufficio del Difensore civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 5.

Consiglieri presenti 15

Voti favorevoli 15

Approvato all'unanimità

Art. 9

Cessazione dalla carica

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica il Difensore civico comunale cessa dalla carica.
 - a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art. 7 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui al secondo comma dell'art. 6;
 - b) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo terzo comma del presente articolo;
 - c) per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il Consiglio comunale ha preso atto;
 - d) per **decesso**.
2. Venendo meno uno dei requisiti necessari stabiliti dal secondo comma dell'art. 6, il Consiglio comunale, su proposta presentata dal Sindaco o da un Consigliere, corredata dalla documentazione che comprova essere venuto meno uno dei requisiti predetti, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali

documentazioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'ufficio, e dichiara la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente accertato che sono venuti meno uno o più requisiti prescritti dalla norma predetta. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Il Consiglio comunale può disporre la revoca del difensore civico comunale per i motivi previsti dallo Statuto comunale.

La procedura di revoca è promossa dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca. Il Consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Se la proposta non è ammessa, il Consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando la proposta è ammessa il Consiglio dispone la notifica, a mezzo del Sindaco, dei rilievi formulati al Difensore civico comunale, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione in forma segreta, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti.

Quando la proposta è approvata il Consiglio comunale dichiara la revoca del Difensore civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione, esecutiva. Alla notifica provvede il Sindaco, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta od è stata dichiarata esecutiva.

Consiglieri presenti 17 (Sono entrati Sallustio e Angione)

Voti favorevoli 17

Approvato all'unanimità

Capo III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art. 10

Funzioni

1. Il Difensore civico comunale provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 4. Provvede inoltre alla tutela degli interessi diffusi.
2. Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività della Amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, **anche se affidati in concessione o appalto a terzi**, delle istituzioni, aziende **partecipate o controllate** ed enti dipendenti dal Comune, dei consorzi ed attività convenzionate ai quali il Comune partecipa, soggetti tutti che esercitano le funzioni proprie della pubblica amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'art. **11 del T.U. 18/08//2000, n. 267**.
3. Il Difensore civico interviene, presso gli organi dell'Amministrazione Comunale, su istanza dei soggetti **che ne abbiano interesse** oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.

4. Il Difensore civico comunale esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. **11 del T.U. n. 267/2000** ed è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.
5. Il Difensore civico comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

Consiglieri presenti 17 (Esce Balestra ed entra Giancola)

Voti favorevoli 11 – astenuti 6 (Sasso, Minervini C., Lucanie, De Robertis, Angione e Sallustio)

Approvato a maggioranza

Art. 11

Funzioni di controllo della legittimità

1. Il Difensore civico comunale esercita funzioni di controllo sugli atti degli organi comunali nei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale che riguardano:
 - a) appalti, affidamento di servizio e forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzioni del personale, **dotazioni** organiche e relative variazioni, sono sottoposte al controllo del Difensore civico, nel limite delle illegittimità denunciate, quando lo richiede un quarto dei consiglieri assegnati. La richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate deve pervenire al Difensore civico entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio.
3. Il Difensore civico se ritiene che la deliberazione sottoposta a controllo sia legittima, ne dà comunicazione all'Ente entro quindici giorni dalla richiesta di controllo, ed invita contestualmente ad eliminare i vizi riscontrati.
Se l'organo competente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La deliberazione del Consiglio Comunale deve essere notificata al difensore civico entro giorni 5 (cinque) dalla data di esecutività a cura del responsabile del procedimento.

Consiglieri presenti 17 (Sono usciti Secondino e Sasso e sono entrati Cimillo e Cataldo)

Voti favorevoli 17

Approvato all'unanimità

Art.12

Segnalazioni relative a terzi

1. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o **di Enti e Società partecipate o controllate** o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al secondo comma dell'art.4, ne riferisce al Sindaco **ed al Presidente del C.C.**, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione comunale, prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

Consiglieri presenti 17

Voti favorevoli 17

Approvato all'unanimità

Art.13 Limitazione degli interventi

1. Non possono ricorrere al Difensore civico:
 - a) le pubbliche amministrazioni;
 - b) il Segretario comunale ed i Revisori dei conti dell'Ente, delle aziende e dei consorzi;
 - c) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui al secondo comma dell'art.10, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

2. Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al secondo comma dell'art.10, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, quando i rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

Consiglieri presenti 17

Voti favorevoli 17

Approvato all'unanimità

Art.14 Attivazione e conclusione degli interventi

1. L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto dai soggetti di cui all'art.4 senza particolari formalità.
L'istanza può essere avanzata per iscritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per scritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

2. Il Difensore civico comunale, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.

3. Nel caso in cui l'intervento non ottenga esito favorevole, il Difensore civico, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato, lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Consiglieri presenti 17

Voti favorevoli 17

Approvato all'unanimità

Art.15 Diritto di accesso

1. Il Difensore civico per l'esercizio, su istanza o d'ufficio, delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art.10, direttamente od a mezzo del suo ufficio:
 - a) di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.
2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore civico comunale con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per scritto. Quando la richiesta è verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo la risposta scritta, che è sempre dovuta. Alle richieste viene data risposta senza ritardo e, comunque, entro i termini previsti dal regolamento dei diritti di accesso alle informazioni ed agli atti.
3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa ed avvengono nel più breve tempo e comunque non oltre i termini previsti dal regolamento di cui al precedente comma.
4. Il Difensore civico comunale è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

Consiglieri presenti 17

Voti favorevoli 17

Approvato all'unanimità

Art.16 **Esercizio delle funzioni**

1. Il Difensore civico comunale quando riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art.4, in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del Comune o di uno degli enti, **società partecipate** ed amministrazioni stabilite dal secondo comma dell'art.10, ovvero ritiene di dover intervenire di propria iniziativa per rimuovere una delle situazioni individuate dal terzo comma dell'art.10, richiede le notizie e le informazioni, incluse quelle relative al funzionario preposto alla pratica o procedimento; effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo.
2. Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che rende necessario il suo intervento, il Difensore civico informa di tale esigenza il Sindaco, il Segretario comunale ed il Direttore generale del Comune od il Presidente ed il Direttore dell'ente, ed avverte il funzionario responsabile che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo.
L'esame ha per fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilite dal Difensore civico. Qualora sussistono impedimenti di servizio in

ordine alla data, il funzionario è tenuto a concordare con il Difensore civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.

3. Dopo tale esame il Difensore civico comunica, per iscritto, al funzionario responsabile, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando ed indica il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento.

Effettua immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione suddetta al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale del Comune od al Presidente e Direttore dell'Ente ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.

4. Il funzionario preposto alla pratica od al procedimento è tenuto a provvederne alla definizione entro il termine indicato dal Difensore civico.

5. Compete al Segretario comunale ed al Direttore generale di informare tempestivamente il dirigente dal quale dipende il funzionario interessato dagli interventi del Difensore civico, avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell'Ufficio e del funzionario dipendente tutta la collaborazione richiesta.

6. Il Segretario comunale ed il Direttore generale informano immediatamente il dirigente dell'esito dell'intervento del Difensore civico, trasmettendogli copia degli atti di cui al precedente terzo comma ed incaricandolo di assicurare che sia provveduto in conformità ed entro il termine prescritto.

7. Nelle istituzioni, aziende, enti e consorzi **partecipate o controllate** dal Comune, le funzioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma competono al Direttore od al funzionario di grado più elevato negli stessi previsto.

8. Quando vi sia stato l'intervento del Difensore civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore civico.

Consiglieri presenti 17

Voti favorevoli 17

Approvato all'unanimità

Art.17

Inadempienze – Provvedimenti

1. Il Difensore civico comunale può segnalare al Sindaco, per l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente del Comune o dell'istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'art.10, che:

- a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso del Difensore civico comunale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
- b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell'art.16;
- c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore civico comunale;

d) ed in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.

2. Il Sindaco comunica al Difensore civico comunale, entro trenta giorni, le decisioni adottate. Consiglieri presenti 16 (Sono entrati Di Giovanni e Fiorentini e sono usciti Angione, Amato e De Robertis)

Voti favorevoli 16

Approvato all'unanimità

Capo IV RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

Art.18 Relazioni con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell'Amministrazione comunale degli enti e soggetti dalla stessa dipendenti.
2. La relazione viene rimessa dal Difensore civico comunale al Presidente del Consiglio il quale, entro un mese dalla presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione è trasmessa dal Presidente del Consiglio al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, al Segretario comunale ed ai Revisori dei conti.
3. Alla riunione del Consiglio comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore civico il quale, su invito del Presidente, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.
4. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed indica gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.
5. In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni in merito agli stessi, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
6. La relazione annuale del Difensore civico, dopo l'esame da parte del Consiglio comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio stesso stabilite.

Consiglieri presenti 17 (E' entrato Centrone)

Voti favorevoli 17

Approvato all'unanimità

Art.19 Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale

1. Il Difensore civico comunale è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
2. Le Commissioni consiliari e la Giunta comunale possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

Consiglieri presenti 17

Voti favorevoli 17

Approvato all'unanimità

Art.20 **Rapporti con il Sindaco**

1. **In riferimento alle sue competenze** il Difensore civico comunale ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Difensore civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

Consiglieri presenti 17

Voti favorevoli 17

Approvato all'unanimità

Art.21 **Rapporti con il Segretario comunale e con il Direttore Generale**

1. Il Difensore civico informa il Segretario comunale ed il Direttore generale, delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Segretario comunale ed il Direttore Generale intervengono, su richiesta del Difensore civico, oltre che nei casi di cui al quinto e sesto comma dell'art.16, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.
3. Il Segretario comunale ed il Direttore Generale, quando richiesto, assicurano le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.

Consiglieri presenti 17

Voti favorevoli 17

Approvato all'unanimità

Capo V **DOTAZIONI ORGANIZZATIVE**

Art.22
Sede ed attrezzatura

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede in locali messi a disposizione dal Comune, adeguati alle funzioni che debbono esservi esercitati. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.
2. L'Ufficio è dotato dell'arredamento necessario ed idoneo, di macchine ed apparecchiature tecnologiche per l'informatizzazione delle procedure e dell'archivio, della cancelleria, stampati, telefono, telefax e quant'altro occorrente e richiesto dal Difensore civico. E' corredato dei testi e delle pubblicazioni di natura giuridica, contabile, amministrativa dei quali il Difensore civico comunale ha segnalato la necessità.
Quanto sopra compatibilmente con il budget assegnato.
3. Per tutte le attività di competenza dell'Ufficio del Difensore civico;
 - a) le spese postali e telefoniche sono a carico del Comune;
 - b) la notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi comunali.

Consiglieri presenti 18 (Sono entrati La Grasta e Balestra ed è uscito Brattoli)

Voti favorevoli 18

Approvato all'unanimità

Art.23
Servizio di segreteria – Istituzione

1. Con apposito provvedimento da adottarsi dalla Giunta comunale viene proceduto alla istituzione del servizio di segreteria del Difensore civico. Le dotazioni dei posti addetti al servizio vengono stabilite sentito il parere del Difensore civico comunale, dopo la sua entrata in carica. Alla costituzione del servizio viene provveduto compatibilmente con le risorse di bilancio dell'ente.
2. All'assegnazione del personale nei posti previsti dalla dotazione organica del servizio viene provveduto dalla Giunta comunale, sentito il Difensore civico, gradualmente, in rapporto alle esigenze iniziali ed al loro sviluppo. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico.
3. Su richiesta del Difensore civico il personale addetto al servizio può essere autorizzato dalla Giunta comunale a partecipare a corsi d'aggiornamento e di formazione professionale, relativi alle funzioni da esercitare ed ai metodi di comportamento nei rapporti con i cittadini.

Consiglieri presenti 19 (E' entrato Amato)

Voti favorevoli 19

Approvato all'unanimità

Art.24
Servizio di Segreteria – compiti

1. Il servizio di segreteria del Difensore civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.

2. In particolare il servizio di segreteria:

- a) riceve e classifica le richieste d'intervento;
- b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o della unità organizzativa del Comune e dei soggetti dallo stesso dipendenti, di cui al secondo comma dell'art.10, nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
- c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;
- d) riceve i cittadini che accedono personalmente all'Ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del Difensore civico comunale;
- e) procede, a richiesta del Difensore civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito all'approfondimento effettuato;
- f) cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, per la rapida soluzione dei casi per i quali è intervenuto o deve intervenire il Difensore civico;
- g) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

Consiglieri presenti 18 (E' uscito Centrone)

Voti favorevoli 18

Approvato all'unanimità

IN PUBBLICAZIONE DAL 5 AL 20.10.05